



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/9820 del 14/05/2020 a cura di Sonia Celli

Differimento adempimenti contributivi INPS per ferie collettive - Richiesta di autorizzazione entro il 31 maggio 2020

Si ricorda che, **entro il 31 maggio 2020**, le aziende interessate a richiedere l'autorizzazione al differimento del termine per gli adempimenti contributivi in relazione alla chiusura per ferie collettive dell'anno 2020 devono presentare motivata istanza all'INPS, utilizzando il canale telematico disponibile sul portale www.inps.it.

I criteri di massima per la concessione di detta autorizzazione sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazioni n. 177/1979, n. 58/1980, n. 177/1980 e n. 5/1983.

Al riguardo, la Direzione Generale dell'Istituto ha impartito istruzioni applicative, in particolare, con circolari n. 529 R.C.V./90 del 24 aprile 1980, n. 611 R.C.V./40 del 28 febbraio 1983, n. 146/2002 ed al punto 3. del messaggio n. 25672/1998.

Di seguito si riassumono gli aspetti più rilevanti delle citate disposizioni.

CONCETTO DI CHIUSURA DELL'AZIENDA PER FERIE COLLETTIVE

L'autorizzazione al differimento è subordinata alla circostanza che ci si trovi di fronte a vere e proprie ferie collettive, che determinino la chiusura dell'azienda e la sospensione di ogni attività e, quindi, l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge.

Per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l'azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti e che venga attuato mediante chiusura dell'esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni.

Tuttavia il significato così inteso non viene meno qualora durante il periodo feriale si renda necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del rimanente personale non sia in servizio per usufruire delle ferie.

ADEMPIMENTI DIFFERIBILI

Il differimento per ferie collettive è ammesso per gli adempimenti di un solo mese anche nel caso in cui le ferie vengano fruite in un periodo posto a cavallo di due mesi.

In tale ipotesi l'autorizzazione può essere concessa per gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale.

DURATA DEL DIFFERIMENTO

L'ampiezza temporale del differimento non può superare un mese.

Nel punto 3. del citato messaggio n. 25672/1998 la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha precisato che:

- i giorni di differimento concessi vanno sommati alla scadenza prevista in via ordinaria;
- qualora la scadenza differita non coincida con il termine per il versamento degli altri contributi e tributi eventualmente dovuti, il contribuente deve utilizzare un separato Modello F24.

Con messaggio n. 17889/2010, la stessa Direzione Generale ha inoltre chiarito che, in caso di differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, la denuncia "UNIEMENS" deve essere presentata entro il termine differito⁽¹⁾.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste motivate di autorizzazione al differimento per ferie collettive devono essere inoltrate all'INPS, prima dell'inizio del periodo feriale e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno, anche nel caso in cui la chiusura per ferie collettive avvenga in periodi diversi da quello estivo.

Oltre tale data vengono considerate in termini, purché presentate prima del suo inizio, esclusivamente le domande relative al periodo feriale, che – per effetto d'accordi intervenuti tra le parti sociali successivamente al 31 maggio, opportunamente documentati – dovesse subire spostamenti rispetto al periodo tradizionalmente osservato dalle aziende per il godimento delle ferie.

Inoltre, ai Comitati provinciali dell'Istituto cui compete la decisione delle domande, è data la facoltà di autorizzare al differimento di cui trattasi le aziende che, per situazioni particolari, non hanno potuto rispettare il termine del 31 maggio.

Con messaggio n. 8609/2012, la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha comunicato che per l'inoltro delle domande in questione deve essere utilizzato esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale www.inps.it.

Nello specifico, per accedere a questa modalità telematica deve essere seguito il percorso: Servizi on line - servizi per le aziende e consulenti - cassetto previdenziale - comunicazioni on line - invio nuova comunicazione - codice "445" tipologia "DiResCo" descrizione "Richiesta Differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive". Nella stessa pagina è presente anche il "Manuale Utente", riprodotto nell'Allegato 1 al suddetto messaggio.

COMPETENZA DECISIONALE - ISTANZE DI RIESAME

Le domande di autorizzazione al differimento vengono esaminate e decise dai Comitati provinciali dell'INPS, anche se presentate da aziende che operano nella circoscrizione territoriale di più Sedi provinciali dell'Istituto.

L'autorizzazione vale per il solo anno di rilascio; per ciascuno degli anni successivi la richiesta deve essere ripresentata. Al Punto 2. della menzionata circolare n. 529/R.C.V. del 24 aprile 1980, la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha segnalato che, in caso di reiezione delle domande da parte dei Comitati provinciali, le stesse possono essere oggetto di riesame da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, su istanza delle aziende interessate.

In proposito, si fa presente che l'art. 7 del DL. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 122/2010, ha soppresso il Consiglio di Amministrazione dell'INPS (comma 7), devolvendo le competenze già svolte da quest'ultimo al Presidente dello stesso Istituto, che le esercita con proprie determinazioni (comma 8).

INTERESSE DI DIFFERIMENTO

Il pagamento differito dei contributi deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine autorizzato; la somma da versare deve essere maggiorata dell'interesse stabilito ai sensi di legge⁽¹⁾.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, l'interesse di differimento e di dilazione è pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, maggiorato di sei punti percentuali.

Nelle denunce "UNIEMENS" gli interessi di differimento devono essere esposti nella <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleDebito> D100.

MANCATA RISPOSTA DELL'INPS

Le aziende che non ricevano in tempo utile risposta positiva alla domanda di differimento sono comunque tenute ad effettuare gli adempimenti in parola entro il termine di legge (non differito), al fine di evitare l'applicazione del regime sanzionatorio.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)

(1) Si ricorda che l'art. 3-quater del Decreto-Legge n. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012, ha aggiunto, nell'art. 37 del Decreto-Legge n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, il comma 11-bis, ai sensi del quale gli adempimenti fiscali ed i versamenti unitari con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In merito alla richiamata norma, la Direzione Centrale Entrate dell'INPS con messaggio n. 11533/2013, ha fra l'altro precisato che per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, decorrono dal termine differito.